



# MANIFESTAZIONI SPORTIVE COMPETITIVE E NON COMPETITIVE

Per **competizione sportiva su strada** si intende una manifestazione svolta su aree pubbliche o su strade di uso pubblico e può avere carattere sia di tipo agonistico che non agonistico.

Si definiscono **Manifestazioni sportive competitive** su strada quelle manifestazioni di carattere agonistico svolta su aree pubbliche o su strade di uso pubblico come previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada".

Il carattere agonistico dell'evento richiede la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati
- esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l'arrivo al traguardo dei partecipanti.

Le gare sportive si distinguono in:

- gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale;
- gare con veicoli a motore.

•

Sono escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Una manifestazione sportiva **NON competitiva** è una manifestazione che non comporta lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Queste manifestazioni non rientrano pertanto tra quelle definite dall'articolo dal <u>Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9</u>.

Le manifestazioni sportive **competitive** sono soggette al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi dell'Art. 9 del Codice della Strada ed art. 123 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. Il rilascio di tale autorizzazione è di competenza del Comune ove si svolge la manifestazione. Qualora questa si svolga su strade di competenza di più comuni, il rilascio della relativa autorizzazione spetta alla Provincia o alla Regione di appartenenza dei comuni medesimi.

Per l'organizzazione della manifestazione è necessario:

- aver stipulato apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e che i partecipanti siano in possesso di una certificazione di buona salute rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 28/02/1983;
- il possesso del Nulla Osta della federazione sportiva di riferimento;
- aver preso visione delle condizioni del manto stradale dove si svolgerà la manifestazione dichiarandone l'idoneità per effettuarvi la gara;
- predisporre un apposito servizio di scorta tecnica avvalendosi di personale proprio ovvero degli organi di polizia al fine assicurare, durante lo svolgimento della manifestazione, le condizioni di sicurezza, controllo, assistenza e vigilanza necessarie.
- di provvedere, al ripristino dei luoghi e delle strade interessate dall'evento.



RegioneEmiliaRomagna

Le manifestazioni sportive motoristiche, ad esclusione delle gare di regolarità a cui partecipano i veicoli ex art. 60 C.d.S. con velocità non superiore a 40 Km/h, devono inoltre essere inserite nel programma annuale delle competizioni motoristiche su strada così come previsto dalla relativa Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (solo per manifestazioni sportive motoristiche competitive e <u>ad esclusione delle gare di regolarità a cui partecipano i veicoli ex art. 60 C.d.S. con velocità non superiore a 40 Km/h)</u>

Per le competizioni sportive che si svolgono su strade di proprietà, deve essere acquisito preventivamente il nulla osta dei soggetti proprietari delle strade. Questo vale per i soggetti privati ma anche per i soggetti pubblici proprietari delle strade (es. per strade provinciali che si trovano in territorio comunale occorre il parere della Provincia). Se tali manifestazioni interessano strade di competenza di più comuni, gli organizzatori dovranno prendere contatto con l'amministrazione pubblica sovraordinata (es Provincia o Regione).

# **REQUISITI**

#### **REQUISITI OGGETTIVI**

• Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

### **PROCEDIMENTI**

Per tutte le istanze relative alle Manifestazioni sportive competitive e non competitive, si deve utilizzare la piattaforma Accesso Unitario, selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

## **N**ORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "Normattiva" per le norme statali e per le norme regionali <a href="https://demetra.regione.emilia-romagna.it">https://demetra.regione.emilia-romagna.it</a> : Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.